

PROVINCIA	BOLZANO	SINTESI SCHEDA	
LEGGE	Legge provinciale 27 luglio 2015, n. 9 "Legge provinciale per le attività culturali" <span style="float: right;"><i>A cura di Ilaria Foroni</i></span>		
1. PRINCIPI	<b>A. Obiettivi e finalità</b>	<b>Art. 1 (Finalità)</b> 1. La Provincia riconosce il diritto all'attività e alla partecipazione culturale in quanto espressione di esigenze, condizioni di vita e opportunità individuali e sociali. Il sostegno alla partecipazione culturale di tutte le persone che vivono sul territorio provinciale, alla salvaguardia delle tradizioni e del patrimonio culturale locale e allo sviluppo libero e variegato delle arti, dell'economia creativa e dell'innovazione è riconosciuto come un investimento pubblico per la crescita civile, sociale ed economica della collettività. 2. La Provincia promuove lo sviluppo culturale dei gruppi linguistici tedesco, italiano e ladino, tenendo conto degli obblighi per la tutela delle minoranze linguistiche e culturali, anche mediante il collegamento e lo scambio con le aree culturali di riferimento così come con la cultura europea, ai sensi dell'Accordo di Parigi del 5 settembre 1946 tra Italia e Austria, secondo gli articoli 2 e 8, comma 1, punti 3 e 4, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol, in relazione agli articoli 6, 9 e 33 della Costituzione e alle convenzioni UNESCO ratificate nella materia, nel pieno rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dell'ONU e delle vigenti disposizioni contro le discriminazioni. (...)	<b>Art. 1 (Finalità)</b>  La legge riguarda il complesso delle attività culturali La Provincia riconosce il diritto all'attività e alla partecipazione culturale in quanto espressione di esigenze, condizioni di vita e opportunità individuali e sociali. La legge salvaguarda le tradizioni, il patrimonio culturale locale, lo sviluppo delle arti, dell'economia creativa e dell'innovazione. In particolare, la provincia sostiene lo sviluppo culturale dei gruppi linguistici tedesco, italiano e ladino ai sensi dell'Accordo di Parigi del 5 settembre 1946 tra Italia e Austria, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol, la Costituzione e alle convenzioni UNESCO ratificate nella materia, nel pieno rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dell'ONU. La Provincia sostiene quindi anche o spettacolo dal vivo (produzione, circuitazione, formazione), perseguendo la più ampia partecipazione del pubblico e promuove gli osservatori locali e promuove o cura direttamente l'acquisto, la costruzione, la gestione e il mantenimento di sale di sale teatrali o polifunzionali istituisce un registro provinciale delle artiste e degli artisti.
	<b>B. Strumenti di programmazione</b>	nessun riferimento	nessun riferimento
	<b>C. Strumenti di consultazione</b>	<b>Art. 3 (Consulte culturali)</b> 1. La Giunta provinciale nomina, per il periodo della legislatura e su proposta del componente competente della Giunta provinciale, consulte culturali quali organi consultivi per ciascun gruppo linguistico con funzioni di supporto per l'individuazione degli indirizzi di politica culturale e ne determina il numero dei componenti. Il relativo componente competente della Giunta provinciale ne fa parte e funge da presidente. 2. Le consulte culturali si riuniscono in seduta congiunta in veste di Consulta culturale provinciale che funge da organo consultivo, con funzioni di supporto, per l'individuazione degli indirizzi comuni di politica culturale. Ciascuno dei tre componenti della Giunta provinciale competenti per la cultura funge, a rotazione, da presidente per un terzo del mandato di legislatura. La Consulta culturale provinciale si riunisce in seduta pubblica almeno una volta l'anno. 3. Per esaminare nuovi progetti culturali e programmazioni pluriennali le consulte culturali possono organizzarsi in commissioni o sottocommissioni, coinvolgendo, se necessario, anche organizzazioni o esperte ed esperti esterni, nominati dalla Giunta provinciale; 4. Abrogato 5. Ai/alle componenti e ai segretari/alle segretarie delle consulte culturali, commissioni e sottocommissioni sono corrisposti, in quanto spettanti, i gettoni di presenza e il trattamento economico di missione previsti dalla vigente normativa provinciale.	<b>Art. 3 (Consulte culturali)</b>  La Giunta provinciale nomina consulte culturali quali organi consultivi per ciascun gruppo linguistico con funzioni di supporto per l'individuazione degli indirizzi di politica culturale. Il numero dei componenti, è determinato dalla Giunta provinciale. Per esaminare nuovi progetti culturali e programmazioni pluriennali le consulte culturali possono organizzarsi in commissioni o sottocommissioni, coinvolgendo, se necessario, anche organizzazioni o esperte ed esperti esterni, nominati dalla Giunta provinciale.
	<b>D. Ambiti</b>	<b>Art. 1 (Finalità)</b> (...) 3) A tal fine la Provincia: (...) b) sostiene lo spettacolo dal vivo avendo riguardo alla produzione, alla circuitazione, alla formazione e alla più ampia partecipazione del pubblico, nonché la promozione degli osservatori locali (...)  <b>Art. 5 (Pubblicazioni e attività editoriali)</b> 1. Per il sostegno alle iniziative di cui all'articolo 1, comma 3, lettera e), la Provincia concede vantaggi economici a favore di: a) enti, fondazioni, associazioni, cooperative e comitati senza scopo di lucro, che svolgano la loro attività in provincia; b) imprese editoriali per programmi, progetti e traduzioni di particolare rilevanza culturale per il territorio provinciale; c) persone private originarie della provincia di Bolzano o qui residenti. 2. La Provincia realizza e promuove inoltre interventi connessi a pubblicazioni di interesse provinciale: a) manifestazioni, iniziative e ricerche; b) acquisizione di pubblicazioni, lasciti e lasciti in vita, c) concorsi e premi.  <b>Art. 6 (Cinema e media)</b> 1. Nell'ambito della promozione di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), la Provincia assume direttamente le spese necessarie per il funzionamento delle proprie mediateche ed archivi e promuove o cura direttamente: a) iniziative e rassegne nel settore del cinema e della multimedialità; b) interventi di promozione e sviluppo dell'economia creativa nel settore cinematografico o di collaborazione con gli operatori e le operatrici del settore cinematografico e dei nuovi media; c) acquisto o deposito di materiali per arricchire il patrimonio filmico e audiovisivo delle proprie mediateche e dell'archivio filmico; d) produzione o coproduzione di documentari e cortometraggi nonché preacquisto o acquisto di diritti di utilizzazione su opere da realizzare o già realizzate di interesse provinciale; e) acquisti di attrezzature tecniche per il funzionamento delle proprie postazioni per lavori di videoproduzione; f) interventi di formazione e aggiornamento nonché di sensibilizzazione sull'uso dei media; g) attività di consulenza per l'uso dei media a fini educativo-culturali e relativo prestito; h) sussidi per la proiezione di film di qualità. 2. Beneficiari sono: a) enti, fondazioni, associazioni, cooperative e comitati senza scopo di lucro nonché singole persone che svolgano la loro attività in provincia; b) società di produzione audiovisiva e cinematografica operanti in provincia per progetti di particolare rilevanza per la storia e la cultura locale; c) cineasti/e per opere prime; d) esercenti cinematografici.	<b>Art. (1 Finalità)</b> <b>Art. 5 (Pubblicazioni e attività editoriali)</b> <b>Art. 6 (Cinema e media)</b>  La normativa è dedicata all'intero sistema della produzione culturale, incluso lo spettacolo. Non sono però previste disposizioni specifiche per il settore dello spettacolo dal vivo ma sono presenti due articoli per l'editoria (art 5) e il Cinema e meda (art. 6).

<b>2. MODALITA' DI INTERVENTO</b>	<b>A. Attività diretta</b>	<p><b>Art. 1 (Finalità)</b> (...) 3. A tal fine la Provincia: a) promuove, nel rispetto del principio di sussidiarietà, attività e manifestazioni culturali di interesse provinciale, comprese le relative attività pubblicitarie e di comunicazione nonché le federazioni, le unioni e le rappresentanze in ambito culturale; b) sostiene lo spettacolo dal vivo avendo riguardo alla produzione, alla circuitazione, alla formazione e alla più ampia partecipazione del pubblico, nonché la promozione degli osservatori locali; c) promuove o cura direttamente l'acquisto, la costruzione, la gestione, la ristrutturazione, l'ampliamento, l'attrezzatura, l'arredamento di sale da esposizione, di sale teatrali, di sale polifunzionali e di altri locali destinati allo svolgimento di attività culturali o artistiche, nonché l'acquisto ed il restauro di opere d'arte, di strumenti musicali e di costumi tradizionali; d) può partecipare ad enti culturali; e) promuove pubblicazioni, attività editoriali e iniziative correlate di particolare rilevanza per quanto concerne la storia, la cultura e le personalità di spicco della provincia di Bolzano; f) promuove la cultura del cinema e della multimedialità, la produzione filmica e multimediale, nonché la divulgazione delle competenze cinematografiche e mediatiche, anche in riferimento ai nuovi media; g) promuove attività, iniziative e manifestazioni di carattere educativo; h) stipula contratti di sponsorizzazione per iniziative educative e culturali; i) dedica particolare attenzione al fatto che la cultura sia accessibile anche ai ceti e agli ambienti sociali abitualmente lontani dalla cultura; j) promuove la cultura giovanile e dell'infanzia nonché la partecipazione attiva di giovani e bambini sulla scena culturale nei vari ambiti; k) istituisce un registro provinciale delle artiste e degli artisti. 4. Per sostenere particolari esigenze dell'offerta culturale, per iniziative sovraregionali, per colmare lacune o dare impulsi particolari, la Provincia può assumere in proprio iniziative nei punti di cui al comma 3.</p>	<p>Art.1 (Finalità)</p> <p>Per sostenere particolari esigenze dell'offerta culturale, per iniziative sovraregionali, per colmare lacune o dare impulsi particolari, la Provincia può assumere in proprio iniziative previste fra le finalità della legge . Tra le attività dirette più rilevanti, l'acquisto, la costruzione, la gestione, la ristrutturazione, l'ampliamento, l'attrezzatura, l'arredamento di sale da esposizione, di sale teatrali, di sale polifunzionali e di altri locali destinati allo svolgimento di attività culturali o artistiche, nonché l'acquisto ed il restauro di opere d'arte, di strumenti musicali e di costumi tradizionali.</p>
	<b>B. Attività partecipate</b>	<p><b>Art. 4 (Partecipazione a enti culturali)</b> 1. Al fine di promuovere la cultura teatrale, musicale e artistica, la Provincia può partecipare a enti culturali di interesse provinciale ovvero a enti ladini e a enti nelle varie valli che operano nel settore culturale. 2. Stanti le condizioni di cui al comma 3 resta ferma la partecipazione della Provincia ai seguenti enti culturali: a) Fondazione Teatro Comunale e Auditorium Bolzano; b) Fondazione Orchestra sinfonica Haydn di Bolzano e Trento; c) Fondazione Museion; d) Teatro Stabile di Bolzano; e) Vereinigte Bühnen Bozen; f) Teatro e Kurhaus di Merano. 3. Gli statuti degli enti di cui ai commi 1 e 2 sono approvati dalla Giunta provinciale e devono prevedere un'adeguata rappresentanza della Provincia negli organi di amministrazione e di controllo. I/Le rappresentanti della Provincia nei suddetti organi sono nominati dalla Giunta provinciale, su proposta dei componenti di Giunta competenti per la cultura. Anche i cambiamenti della forma giuridica o la partecipazione di altri soggetti devono essere approvati dalla Giunta provinciale. 4. Oltre al versamento della quota sociale statutariamente prevista ed in base ad un programma annuale del rispettivo ente, la Provincia può concedere finanziamenti aggiuntivi a sostegno delle attività degli enti culturali, previa verifica delle finalità statutarie. 5. La Provincia può mettere inoltre a disposizione, a titolo gratuito, servizi, locali, attrezzature e arredamenti oppure concedere appositi finanziamenti. 6. Una volta all'anno gli/le assessori/e competenti relazionano in Consiglio provinciale sulla partecipazione della Provincia a tali enti culturali.</p>	<p>Art. 4 (Partecipazione a enti culturali)</p> <p>Al fine di promuovere la cultura teatrale, musicale e artistica, la Provincia può partecipare a enti culturali di interesse provinciale ovvero a enti ladini e a enti nelle varie valli che operano nel settore culturale. La provincia conferma la sua partecipazione ai seguenti enti: a) Fondazione Teatro Comunale e Auditorium Bolzano; b) Fondazione Orchestra sinfonica Haydn di Bolzano e Trento; c) Fondazione Museion; d) Teatro Stabile di Bolzano; e) Vereinigte Bühnen Bozen; Gli statuti degli enti sono approvati dalla Giunta provinciale e devono prevedere un'adeguata rappresentanza della Provincia negli organi di amministrazione e di controllo. La Provincia si impegna a versare la quota sociale statutariamente prevista e può concedere finanziamenti aggiuntivi a sostegno delle attività degli enti culturali, previa verifica delle finalità statutarie e del programma annuale del rispettivo ente. La Provincia può mettere inoltre a disposizione, a titolo gratuito, servizi, locali, attrezzature e arredamenti oppure concedere appositi finanziamenti.</p>
	<b>C. Riconoscimento</b>	<p><b>Art. 1 (Finalità)</b> (...) 3. A tal fine la Provincia: (..) k) istituisce un registro provinciale delle artiste e degli artisti.</p> <p><b>Art. 2/bis (Registro provinciale degli artisti e delle artiste)</b> 1. La Provincia istituisce un registro provinciale delle artiste e degli artisti, tenuto dalle ripartizioni provinciali competenti in materia di cultura. 2. L'iscrizione nel registro di cui al comma 1 costituisce presupposto per accedere alle misure di sostegno erogate dalla Provincia ai sensi della legge regionale 20 novembre 2020, n. 4. 3. La Giunta provinciale determina le modalità di tenuta e funzionamento del registro.</p>	<p>Art. 1 (Finalità) Art. 2/bis (Registro provinciale degli artisti e delle artiste)</p> <p>La Provincia istituisce un registro provinciale delle artiste e degli artisti, tenuto dalle ripartizioni provinciali competenti in materia di cultura. L'iscrizione nel registro di cui al comma 1 costituisce presupposto per accedere alle misure di sostegno erogate dalla Provincia ai sensi della legge regionale 20 novembre 2020, n. 4. e La Giunta provinciale determina le modalità di tenuta e funzionamento del registro.</p>

<p><b>2. MODALITA' DI INTERVENTO</b></p>	<p><b>D. Altre modalità di intervento</b></p>	<p><b>Art. 1 (Finalità)</b>  <b>3.</b> A tal fine la Provincia:  (..)  h) stipula contratti di sponsorizzazione per iniziative educative e culturali;  (...)</p> <p><b>Art. 2 (Vantaggi economici per attività culturali ed artistiche)</b>  1. Per le attività, le iniziative e le manifestazioni di cui all'articolo 1, comma 3, la Provincia può concedere vantaggi economici a favore di enti, fondazioni, cooperative, associazioni e comitati, anche temporanei di scopo, attivi nel territorio della provincia di Bolzano nonché a persone singole. I beneficiari e le beneficiarie devono operare sul territorio provinciale ed essere impegnati per statuto in attività culturali e non devono di norma perseguire scopo di lucro.  2. I vantaggi economici possono essere concessi sotto forma di:  a)contributi, i quali sono finanziamenti che vengono liquidati dietro presentazione della relativa documentazione di spesa, corredata dalla prova di pagamento;  b)sussidi, i quali sono finanziamenti che vengono liquidati dietro presentazione di una relazione sul loro utilizzo. L'ammontare dei sussidi è limitato. Il loro importo massimo possibile è stabilito con delibera della Giunta provinciale;  c) assegnazioni, le quali sono finanziamenti che vengono liquidati dietro presentazione di conti consuntivi approvati, corredati di una relazione sull'attività svolta. Delle assegnazioni possono usufruire le organizzazioni che dispongono di un collegio dei revisori dei conti con almeno un componente iscritto all'albo dei revisori.  3. I vantaggi economici possono anche essere attribuiti attraverso la messa a disposizione gratuita o a canone agevolato di servizi, spazi o attrezzature di proprietà pubblica. I vantaggi economici possono essere concessi anche tramite bandi. Gli uffici provinciali sostengono i beneficiari e le beneficiarie anche con attività di consulenza, formazione e di trasferimento del know-how.  4.Per assicurare continuità di programmazione ad attività e manifestazioni culturali di particolare rilievo, possono essere disposte, con provvedimento motivato, imputazioni di spesa a carico di non più di tre esercizi finanziari successivi.  5. La Provincia può contribuire alla formazione del fondo rischi dei consorzi di garanzia fidi operanti nel settore culturale e in altri settori economici, per favorire l'accesso al credito da parte dei beneficiari e delle beneficiarie del settore cultura, sostenendo in particolar modo l'attività di giovani creativi e creative nonché imprenditori e imprenditrici culturali che iniziano la loro attività.  6. Le scadenze e i termini per la liquidazione dei vantaggi economici da parte degli uffici provinciali sono fissati in modo da tenere conto possibilmente della programmazione delle organizzazioni richiedenti, allo scopo di ridurre al minimo l'accensione di prestiti in attesa della liquidazione di cui sopra.  7. Possono essere concessi contributi e sussidi, anche tramite appositi concorsi, ad artisti e artiste originari della provincia di Bolzano o che svolgono la loro attività sul territorio provinciale, nonché sussidi di qualificazione al fine di favorire la formazione degli artisti e delle artiste.  8. Possono essere inoltre assegnati premi a singole persone ovvero a organizzazioni per lavori di ricerca o studi specifici ovvero a titolo di riconoscimento di particolari meriti nei settori della cultura, dell'educazione e della scienza. La Giunta provinciale determina l'ammontare e la denominazione dei premi e nomina le relative commissioni e sottocommissioni.  9. Per le materie di cui al presente articolo possono essere richiesti pareri a organizzazioni o esperti esterni all'Amministrazione provinciale.  10. Per i compensi ad artisti e artiste e ad intellettuali di chiara fama è consentito derogare, con provvedimento motivato, agli importi massimi fissati quale onorario per i relatori e per le relatrici.</p> <p><b>Art. 8 (Sponsorizzazioni di iniziative educative e culturali)</b>  1. Per migliorare l'offerta di proprie iniziative educative e culturali o per contenerne la spesa di settore, la Provincia può stipulare contratti di sponsorizzazione con soggetti pubblici o privati, anche a seguito di procedura negoziata, nei limiti di valore consentiti dalla vigente normativa. Tali contratti possono avere per oggetto denaro o la fornitura di beni o servizi a favore della Provincia.  2. I proventi in denaro derivanti dai contratti di sponsorizzazione sono introitati su apposito capitolo del bilancio provinciale e destinati al finanziamento delle iniziative di cui al comma 1. L'assessora o assessore alle finanze e al bilancio apporta le conseguenti variazioni di bilancio per iscrizione delle maggiori entrate e assegnazione ai relativi capitoli di spesa. La stessa procedura è seguita per le elargizioni di denaro o altri proventi economici che la Provincia riceve da soggetti pubblici o privati per il finanziamento di iniziative educative e culturali.</p>	<p>Art. 1 (Finalità)  Art. 2 (Vantaggi economici per attività culturali ed artistiche)  Art. 8 (Sponsorizzazioni di iniziative educative e culturali)</p> <p>La Provincia interviene con una gamma articolata di modalità e strumenti. Può concedere vantaggi economici a favore di enti, fondazioni, cooperative, associazioni e comitati, anche temporanei di scopo, nonché a persone singole, concessi sotto forma di contributi (liquidati dietro presentazione di documentazione di spesa), sussidi, (iquidati dietro presentazione di una relazione), assegnazioni (liquidati dietro presentazione di conti consuntivi e relazione sull'attività svolta). Può mettere a disposizione gratuita o a canone agevolato servizi, spazi o attrezzature anche tramite bandi. Gli uffici provinciali sono disposizione dei beneficiari per consulenza e formazione per cui possono essere richiesti pareri a esperti. Per assicurare continuità di programmazione possono essere disposte imputazioni di spesa pluriennali. La Provincia può contribuire alla formazione del fondo rischi dei consorzi di garanzia fidi. Infine possono essere concessi contributi e sussidi ad artisti e artiste originari o che svolgono la loro attività nella provincia di Bolzano e sussidi di qualificazione per la formazione degli artisti e delle artiste. La Provincia può stipulare contratti di sponsorizzazione che possono avere per oggetto denaro o la fornitura di beni o servizi.</p>
<p><b>3. RIFERIMENTI A NORMATIVE ITALIANE E INTERNAZIONALI, FUNZIONI DEGLI ENTI PUBBLICI</b></p>	<p><b>A. Riferimenti alla legge istitutiva FUS e altre normative statali legate allo spettacolo</b></p>	<p>nessun riferimento</p>	<p>nessun riferimento</p>
<p><b>B. Riferimenti ad altre Normative statali</b></p>	<p>nessun riferimento</p>	<p>nessun riferimento</p>	
<p><b>C. Riferimenti a normative e accordi Europei e internazionali</b></p>	<p><b>Art. 1 (Finalità)</b>  (...)  2. La Provincia promuove lo sviluppo culturale dei gruppi linguistici tedesco, italiano e ladino, tenendo conto degli obblighi per latutela delle minoranze linguistiche e culturali, anche mediante il collegamento e lo scambio con le aree culturali di riferimento così come con la cultura europea, ai sensi dell'Accordo di Parigi del 5 settembre 1946 tra Italia e Austria, secondo gli articoli 2 e 8, comma 1, punti 3 e 4, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol, in relazione agli articoli 6, 9 e 33 della Costituzione e alle convenzioni UNESCO ratificate nella materia, nel pieno rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dell'ONU e delle vigenti disposizioni contro le discriminazioni.  (...)</p>	<p>Art. 1 (Finalità)</p> <p>Nel comma dedicato alla difesa delle pluralità linguistiche viene citato l'Accordo di Parigi del 5 settembre 1946 tra Italia e Austria, lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol, la Costituzione e alle convenzioni UNESCO ratificate nella materia, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dell'ONU.</p>	
<p><b>D. Riferimenti ad altre leggi regionali</b></p>	<p><b>Art. 2/bis (Registro provinciale degli artisti e delle artiste)</b>  (...)  2. L'iscrizione nel registro di cui al comma 1 costituisce presupposto per accedere alle misure di sostegno erogate dalla Provincia ai sensi della legge regionale 20 novembre 2020, n. 4.  (...)</p>	<p>Art. 2/bis (Registro provinciale degli artisti e delle artiste)</p> <p>Viene citato nell'articolo la legge regionale 20 novembre 2020, legge che prevede le misure di sostegno previste per artisti e artiste.</p>	
<p><b>E. Funzione degli Enti locali</b></p>	<p>nessun riferimento</p>	<p>nessun riferimento</p>	
<p><b>4. AREA PRODUZIONE O INTEGRATA (PRODUZIONE / PROMOZIONE / ESERCIZIO )</b></p>	<p><b>A. Definizione, funzione e requisiti delle principali istituzioni</b></p>	<p><b>Art. 4 (Partecipazione a enti culturali)</b>  1. Al fine di promuovere la cultura teatrale, musicale e artistica, la Provincia può partecipare a enti culturali di interesse provinciale ovvero a enti ladini e a enti nelle varie valli che operano nel settore culturale.  2. Stanti le condizioni di cui al comma 3 resta ferma la partecipazione della Provincia ai seguenti enti culturali:  a) Fondazione Teatro Comunale e Auditorium Bolzano;  (..)  d) Teatro Stabile di Bolzano;  (...)</p>	<p>Art. 4 (Partecipazione a enti culturali)</p> <p>Le principali istituzioni si identificano con gli enti partecipati. Di questi due sono rilevanti anche per il Teatro, la fondazione Teatro Comunale e Auditorium Bolzano e il Teatro Stabile di Bolzano. La legge, che "conferma" questi enti non ne precisa le funzioni previste negli atti realtivi alla partecipazione.</p>

4. AREA PRODUZIONE O INTEGRATA (PRODUZIONE / PROMOZIONE / ESERCIZIO )	B. Obiettivi e condizioni di sostegno alle attività di produzione private e indipendenti	<p><b>Art. 1 (Finalità)</b> (...) 3. A tal fine la Provincia: (...) b) sostiene lo spettacolo dal vivo avendo riguardo alla produzione, alla circuitazione, alla formazione e alla più ampia partecipazione del pubblico, nonché la promozione degli osservatori locali; (...)</p> <p><b>Art. 2 (Vantaggi economici per attività culturali ed artistiche)</b> 1. Per le attività, le iniziative e le manifestazioni di cui all'articolo 1, comma 3, la Provincia può concedere vantaggi economici a favore di enti, fondazioni, cooperative, associazioni e comitati, anche temporanei di scopo, attivi nel territorio della provincia di Bolzano nonché a persone singole. I beneficiari e le beneficiarie devono operare sul territorio provinciale ed essere impegnati per statuto in attività culturali e non devono di norma perseguire scopo di lucro. (...)</p>	<p>Art. 1 (Finalità) Art. 2 (Vantaggi economici per attività culturali ed artistiche)</p> <p>I vantaggi economici possono essere dati a enti, fondazioni, cooperative, associazioni e comitati, anche temporanei di scopo essere impegnati per statuto in attività culturali e senza scopo di lucro. Le attività di spettacolo sostenute sono produzione, circuitazione e formazione.</p>
	C. Disposizioni relative ai giovani e alla ricerca	<p><b>Art. 1 (Finalità)</b> (...) 3. A tal fine la Provincia: (...) g) promuove attività, iniziative e manifestazioni di carattere educativo; (...) j) promuove la cultura giovanile e dell'infanzia nonché la partecipazione attiva di giovani e bambini sulla scena culturale nei vari ambiti; (...)</p> <p><b>Art. 7 (Attività di carattere educativo)</b> 1. La Provincia può realizzare in proprio le attività, le iniziative e le manifestazioni di carattere educativo di cui all'articolo 1, comma 3, lettera g), oppure concedere a tale scopo vantaggi economici a enti e fondazioni operanti in provincia di Bolzano, ai quali – se di interesse provinciale – essa può anche partecipare, nonché ad associazioni, cooperative, comitati senza scopo di lucro o a singole persone, sempre operanti in provincia di Bolzano. In caso di partecipazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4. 2. Fra le attività ai sensi del comma 1 rientrano anche corsi, attività didattiche e scolastiche, compreso il finanziamento di scuole private autorizzate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale e di università private, convegni e viaggi di istruzione per insegnanti nonché l'acquisto di materiale didattico e scientifico.</p>	<p>Art. 1 (Finalità) Art. 7 (Attività di carattere educativo)</p> <p>La legge non fa nessun riferimento preciso alla ricerca e un riferimento generico alle politiche giovanili (promuove la "cultura giovanile"). Può però realizzare in proprio o tramite enti e fondazioni attività di carattere educativo.</p>
	D. Disposizioni specifiche teatro ragazzi e giovani	<p><b>Art. 1 (Finalità)</b> (...) (3) A tal fine la Provincia: (...) g) promuove attività, iniziative e manifestazioni di carattere educativo; (...) j) promuove la cultura giovanile e dell'infanzia nonché la partecipazione attiva di giovani e bambini sulla scena culturale nei vari ambiti; (...)</p> <p><b>Art. 7 (Attività di carattere educativo)</b> 1. La Provincia può realizzare in proprio le attività, le iniziative e le manifestazioni di carattere educativo di cui all'articolo 1, comma 3, lettera g), oppure concedere a tale scopo vantaggi economici a enti e fondazioni operanti in provincia di Bolzano, ai quali – se di interesse provinciale – essa può anche partecipare, nonché ad associazioni, cooperative, comitati senza scopo di lucro o a singole persone, sempre operanti in provincia di Bolzano. In caso di partecipazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4.</p>	<p>Art. 1 (Finalità) Art. 7 (Attività di carattere educativo)</p> <p>Nella legge non si utilizza il termine teatro ragazzi ma una formulazione valida per qualunque attività culturale rivolta ai ragazzi (e che sicuramente lo comprende). La Provincia promuove la cultura giovanile e dell'infanzia e iniziative e manifestazioni di carattere educativo che può realizzare in proprio o tramite qualunque tipo di organizzazione (purchè senza scopo di lucro) o anche singole persone.</p>
	E. Disposizioni settoriali musica, danza, circo, teatro di strada	nessun riferimento	nessun riferimento
5. FESTIVAL	<p><b>Art. 1 (Finalità)</b> (...) 3. A tal fine la Provincia: a) promuove, nel rispetto del principio di sussidiarietà, attività e manifestazioni culturali di interesse provinciale, comprese le relative attività pubblicitarie e di comunicazione nonché le federazioni, le unioni e le rappresentanze in ambito culturale; (...)</p>	<p>Art. 1 (Finalità)</p> <p>La legge non menziona festival (usa il termine rassegne solo fra le attività cinematografiche), ma probabilmente considera questa modalità operativa fra le "manifestazioni culturali di interesse provinciale".</p>	
6. RESIDENZE AREA FUS (2014 / 2017) E EXTRA FUS	nessun riferimento	nessun riferimento	
7. DISTRIBUZIONE / ESERCIZIO	A. Modalità di intervento dei Comuni e altri enti nella gestione di teatri/spazi pubblici e privati	nessun riferimento	nessun riferimento
	B. Modalità di sostegno ai circuiti e altre eventuali reti	nessun riferimento	nessun riferimento
	C. Modalità di sostegno a teatri pubblici, privati, luoghi della cultura	nessun riferimento	nessun riferimento

<b>8. PROMOZIONE E COLLEGAMENTO AD ALTRI AMBITI E FORME DI INTERVENTO</b>	<b>A. Riferimento area sociale</b>	<b>Art. 1 (Finalità)</b> (...) 3. A tal fine la Provincia: (...) i) dedica particolare attenzione al fatto che la cultura sia accessibile anche ai ceti e agli ambienti sociali abitualmente lontani dalla cultura; (...)	Art. 1 (Finalità)  La Provincia dedica particolare attenzione al fatto che la cultura sia accessibile anche ai ceti e agli ambienti sociali abitualmente lontani dalla cultura.
	<b>B. Formazione professionale</b>	<b>Art. 2 (Vantaggi economici per attività culturali ed artistiche)</b> (...) 7. Possono essere concessi contributi e sussidi, anche tramite appositi concorsi, ad artisti e artiste originari della provincia di Bolzano o che svolgono la loro attività sul territorio provinciale, nonché sussidi di qualificazione al fine di favorire la formazione degli artisti e delle artiste. (...)	Art. 2 (Vantaggi economici per attività culturali ed artistiche)  La Provincia concede sussidi di qualificazione al fine di favorire la formazione degli artisti e delle artiste originari o che vivono nella provincia di Bolzano.
	<b>C. Riferimenti a beni culturali, turismo e ambiente</b>	nessun riferimento	nessun riferimento
	<b>D. Lavoro</b>	<b>Art. 2 (Vantaggi economici per attività culturali ed artistiche)</b> (...) 7. Possono essere concessi contributi e sussidi, anche tramite appositi concorsi, ad artisti e artiste originari della provincia di Bolzano o che svolgono la loro attività sul territorio provinciale, nonché sussidi di qualificazione al fine di favorire la formazione degli artisti e delle artiste. (...)	Art. 2 (Vantaggi economici per attività culturali ed artistiche)  La legge concede contributi e sussidi, anche tramite appositi concorsi- ad artisti e artiste originari della provincia di Bolzano o che svolgono la loro attività sul territorio (non solo a copi formativi)
	<b>E. Edilizia e adeguamenti tecnologici</b>	<b>Art. 1 (Finalità)</b> (...) 3. A tal fine la Provincia: (...) c) promuove o cura direttamente l'acquisto, la costruzione, la gestione, la ristrutturazione, l'ampliamento, l'attrezzatura, l'arredamento di sale da esposizione, di sale teatrali, di sale polifunzionali e di altri locali destinati allo svolgimento di attività culturali o artistiche, nonché l'acquisto ed il restauro di opere d'arte, di strumenti musicali e di costumi tradizionali; (...)	Art. 1 (Finalità)  La provincia promuove o cura direttamente l'acquisto, la costruzione, la gestione, la ristrutturazione, l'ampliamento, l'attrezzatura, l'arredamento di sale da esposizione, di sale teatrali, di sale polifunzionali e di altri locali destinati allo svolgimento di attività culturali o artistiche.
	<b>F. Sostegni ad attività internazionale ed europea</b>	nessun riferimento	nessun riferimento
	<b>G. Forme di credito</b>	<b>Art. 2 (Vantaggi economici per attività culturali ed artistiche)</b> (...) 5. La Provincia può contribuire alla formazione del fondo rischi dei consorzi di garanzia fidi operanti nel settore culturale e in altri settori economici, per favorire l'accesso al credito da parte dei beneficiari e delle beneficiarie del settore cultura, sostenendo in particolar modo l'attività di giovani creativi e creative nonché imprenditori e imprenditrici culturali che iniziano la loro attività. (...)	Art. 2 (Vantaggi economici per attività culturali ed artistiche)  La Provincia può contribuire alla formazione del fondo rischi dei consorzi di garanzia fidi operanti nel settore culturale e in altri settori economici, per favorire l'accesso al credito da parte dei beneficiari e delle beneficiarie del settore cultura.
	<b>H. Comunicazione e forme di sostegno alla domanda</b>	nessun riferimento	nessun riferimento
	<b>I. Tradizione e lingue locali</b>	<b>Art. 1 (Finalità)</b> (...) 2. La Provincia promuove lo sviluppo culturale dei gruppi linguistici tedesco, italiano e ladino, tenendo conto degli obblighi per la tutela delle minoranze linguistiche e culturali, anche mediante il collegamento e lo scambio con le aree culturali di riferimento così come con la cultura europea, ai sensi dell'Accordo di Parigi del 5 settembre 1946 tra Italia e Austria, secondo gli articoli 2 e 8, comma 1, punti 3 e 4, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol, in relazione agli articoli 6, 9 e 33 della Costituzione e alle convenzioni UNESCO ratificate nella materia, nel pieno rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dell'ONU e delle vigenti disposizioni contro le discriminazioni. (...)	Art. 1 (Finalità)  La Provincia promuove lo sviluppo culturale dei gruppi linguistici tedesco, italiano e ladino, tenendo conto degli obblighi per la tutela delle minoranze linguistiche e culturali, anche mediante il collegamento e lo scambio con le aree culturali di riferimento così come con la cultura europea.
	<b>J. Osservatori</b>	<b>Art. 1 (Finalità)</b> (...) 3. A tal fine la Provincia: (...) b) sostiene lo spettacolo dal vivo avendo riguardo alla produzione, alla circuitazione, alla formazione e alla più ampia partecipazione del pubblico, nonché la promozione degli osservatori locali; (...)	Art. 1 (Finalità)  La Provincia sostiene la promozione degli osservatori locali (senza ulteriori precisazioni nella legge).
<b>K. Protezione proprietà intellettuale</b>	nessun riferimento	nessun riferimento	
<b>L. Altre forme di intervento</b>	nessun riferimento	nessun riferimento	
<b>9. ASPETTI TECNICI</b>	<b>Art. 9 (Criteri di attuazione)</b> 1. I criteri di attuazione per la concessione di vantaggi economici vengono deliberati dalla Giunta Provinciale entro sei mesi dalla data di approvazione della presente legge.	Art. 9 (Criteri di attuazione)  I criteri di attuazione per la concessione di vantaggi economici vengono deliberati dalla Giunta Provinciale entro sei mesi dalla data di approvazione della presente legge.	
<b>10. RISORSE</b>	nessun riferimento	nessun riferimento	